

CONVENZIONE

TRA
IL COMUNE DI ASSORO
E

LA COOPERATIVA SOCIALE "SOL.MED S.C.S."
STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

○○○◇○○○

Il giorno _____ del mese di giugno dell'anno 2023 presso il Palazzo Municipale sito in Assoro, via Crisa, 280,

tra

l'Amministrazione comunale di Assoro, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Maria Ruffetto nella qualità di Responsabile della P.O. del Settore I "Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali";

e

il Sig. _____, ¹ nato a _____ il _____ (identificato a mezzo C.I.: n. _____, rilasciata dal M.I. il _____) nella qualità di Presidente del Centro Prima Accoglienza Cooperativa sociale "SOL.MED S.C.S." con sede operativa C.da Piritto snc, Assoro e sede legale in _____ pec: _____, mail: _____, autorizzata, con Decreto regionale n. _____ del _____, al funzionamento ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.22/86 per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori stranieri non accompagnati presso la struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione sita in Assoro giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali, con una capacità ricettiva di n.22 unità;

RICHIAMATA integralmente la delibera di G.M. n. _____ del _____ di approvazione della presente Convenzione;

PRESO ATTO del flusso dei minori stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita nell'immediato, un'offerta di interventi di soccorso, di prima assistenza e di accoglienza;

VISTI:

- la L.R. n. 22/ 1986 di riordino degli interventi e dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;
- il DPRS 29/06/1988 concernente la definizione degli standards strutturali e organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;

- la legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- il decreto legislativo 25/07/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" con il quale si disciplinano, tra l'altro, le modalità di soggiorno dei minori stranieri sul territorio dello Stato;
- la Circolare n. 7 del 29/11/2013 dell'Assessorato della Famiglia chiarisce che il collocamento del minore in una struttura residenziale per minori, regolarmente iscritta All'albo regionale degli enti socio-assistenziali ex art. 26 della l.r. n. 22/86, comporta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente; la competenza in ordine ai MSNA è della Direzione generale dell'immigrazione, del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, mentre la competenza relativa ai MSNARA è assegnata al dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.;
- il DPRS n. 600 del 13/08/2014 inerente l'approvazione degli standards strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati in cui vengono dettati le norme di carattere generale inerenti l'ambito di applicazione, le caratteristiche delle strutture di accoglienza, i destinatari, la capacità ricettiva, il funzionamento, il personale ed i requisiti strutturali;

Richiamate le note della Questura di Agrigento – Ufficio Minori ad oggetto: Verbali di affidamento temporaneo, ai sensi dell'art.19, comma 2 D.L. 142/2015, dei minori stranieri non accompagnati”, con la quale vengono affidati n.22 minori stranieri non accompagnati al sig. Chiello Michele Guglielmo, nella qualità di operatore della Cooperativa sociale “SOL.MED S.C.S.” presso la struttura CAS di primissima accoglienza sita in Assoro c/da Piritto snc.

Viste le note prot. n. 4297 del 02.05.2023 e prot. n. 5571 del 05.06.2023 con le quali il legale rappresentante del citato Ente, ai fini dell'attivazione della procedura per la richiesta di accesso al contributo a valere sul fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, trasmette:

- Elenchi dei minori trasferiti;
- Verbali di affidamento;
- Autorizzazione al funzionamento della struttura.

Visto il decreto regionale n. 864 del 19.04.2023, di autorizzazione al funzionamento per n.22 unità previsto dall'art.28 della legge regionale 22/86 per la stipula di convenzione con i comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di minori (M.S.N.A.) tipologia Strutture di Primissima Accoglienza ad Alta Specializzazione per Minori Stranieri non Accompagnati.

Richiamato l'art.5 del citato decreto circa la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali;

Preso atto della nota della Prefettura di Enna prot. n.26415 del 14.06.2023 ad oggetto: “Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati anno 2023. Modifica delle procedure per l'accesso al contributo da parte degli Enti Locali” con la quale si comunica che dal 1° gennaio 2023 il contributo previsto per i Comuni, in relazione all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, è stato rideterminato nell'importo massimo pro – die pro capite di € 100,00, nel limite delle risorse disponibili del citato Fondo.

Ritenuto fare riferimento alle tariffe regionali previste dal D. R. S n. 339/S8 del 28.02.2023 ad oggetto: “Adeguamento rette comunità alloggio minori” che ridetermina per l’anno 2023 le spese di gestione che i comuni sono tenuti a corrispondere agli Enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell’A.G.M, come di seguito:

- €. 1.748,29 (millesettecentoquarantotto/29) quale compenso fisso mensile di comprensivo di IVA per ogni posto ad ogni minore riservato;
- €. 30,01 (trenta/01), comprensiva di IVA quale retta giornaliera di mantenimento di del sussidio da corrispondere, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità

Ritenuto, per quanto sopra, di determinazione l’importo massimo pro – die pro capite di € 89,00 come previsto dalla precitata circolare della Prefettura di Enna prot. n.26415 del 14.06.2023;

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto il rapporto tra l’Ente Locale ed il Soggetto Gestore finalizzato ad una ottimizzazione del sistema di prima accoglienza minori stranieri (n.22) non accompagnati ad Assoro.

Art. 2 - Obblighi ENTE GESTORE

L’Ente gestore si obbliga a:

- adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, nel rispetto di tutte le normative in materia;
- mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse, a rispettare quanto previsto dal d. Lgs.81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro, per prevenzione degli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa e a sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi;
- sollevare e tenere indenne il Comune di Assoro da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro, in ordine a quanto stabilito a fronte di attività effettivamente realizzate;
- sottoscrivere il Codice di Condotta per la tutela dei minori;
- concordare con il Comune e a realizzare ogni azione tesa alla integrazione solidale e ad una accoglienza diffusa;
- concordare e realizzare azioni di coinvolgimento dei minori in politiche attive di integrazioni e di attività di pubblica utilità:

Art. 3 - Destinatari

I destinatari del servizio sono complessivamente n.22 minori stranieri non accompagnati.

Art. 4 - Servizi garantiti

L'ente gestore si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza degli utenti ospitati nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia e a garantire i seguenti servizi:

- Servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, l'accompagnamento presso l'apposita commissione per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, la tessera sanitaria, il codice fiscale, la carta d'identità, l'iscrizione al centro per l'Impiego, i rapporti con il Tribunale dei Minori, ecc..
- Servizi di assistenza generica alla persona: orientamento generale sulle regole comportamentali;
- Servizi di pulizia e igiene ambientale: tutto quanto necessita ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste;
- Erogazione dei pasti: di prima qualità nel rispetto della tabella dietetica;
- Fornitura dei beni: effetti lettereschi adeguati, prodotti per l'igiene personale e vestiario;
- Attività di accoglienza: con la presenza di un'equipe formata da: una responsabile educatrice, assistente sociale, educatore, insegnante di lingua italiana, mediatore linguistico, psicologo;
- Tutela: con il custode notturno;
- Obbligo scolastico e formativo;
- Attività sportive, ricreative ed educative;
- Attività di assistenza socio-sanitaria: tramite del proprio medico in convenzione e i servizi offerti dal SSN;
- Mediazione linguistica, culturale ed educazione civica;
- Attività integrative e d'inserimento socio-lavorativo.

Art. 5 - Personale

L'ente gestore si obbliga ad eseguire gli interventi oggetto del presente atto, impiegando operatori con idonea qualifica professionale per l'espletamento delle funzioni in argomento e ad assumere verso detti operatori e verso terzi, tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e dei propri addetti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ente gestore si obbliga al regolare pagamento degli emolumenti, degli oneri fiscali e previdenziali di tutto il personale impiegato nel servizio.

L'ente gestore si assume infine l'onere della copertura assicurativa dei rischi derivanti da infortuni relativi sia agli operatori che agli ospiti della struttura.

Art. 6 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune di Assoro è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. Il trattamento dei dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), b), c), d), e) del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 7 - Norme di comportamento

Il legale rappresentante, si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal DPRS 16 .04.2013, n.62, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione della convenzione. Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile P.O. competente, fatto salvo per l'Amministrazione comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 8- Registri

L'ente gestore è tenuto a:

- a) a comunicare il nominativo del referente degli atti amministrativi;
- b) ad esibire, a semplice richiesta, al Dirigente competente del Comune il registro delle entrate e delle uscite delle presenze degli ospiti all'interno della struttura. Tali registri dovranno essere tenuti, dall'Ente gestore, in osservanza della normativa vigente.

Art. 9 - Rendicontazione delle spese

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le modalità indicate dalla Prefettura competente. In mancanza di tali modalità occorre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante dell'ente gestore, relativa alle effettive presenze dei MSNA, registrate nella struttura in ciascun mese.

Art. 10 - Durata

La durata della presente convenzione è correlata alla validità temporale del relativo Decreto di accreditamento D.R.S. n. n. 864 del 19.04.2023 di autorizzazione al funzionamento per l'attuazione dell'assistenza in favore di M.S.N.A.- tipologia struttura primissima accoglienza relativa presso il Centro di accoglienza gestito dalla Cooperativa sociale "SOL.MED S.C.S." sede operativa in c/da Piritto snc;

Art. 11 - Corresponsione contributi a favore Ente Gestore

Il Comune di Assoro si impegna e si obbliga a corrispondere all'Ente gestore tutte le somme richieste in ragione di € 89,00 (iva inclusa) per ogni giornata di accoglienza, così come da istanza di accesso al Fondo, previste dalla vigente normativa, dalle circolari ministeriali, ed accreditate dalla Prefettura di Enna per l'attività oggetto del presente atto. Nessuna altra somma è dovuta all'Ente gestore dal Comune, in quanto i servizi espletati non comportano alcun impegno a carico del bilancio comunale. L'Ente gestore emetterà la fattura, relativa alla retta del periodo di accoglienza, soltanto a seguito dell'accreditamento al Comune di Assoro da parte della Prefettura di Enna delle somme erogate relative al medesimo periodo a valere del relativo Fondo ministeriale.

Art. 12 - Esonero da responsabilità

L'Ente gestore è direttamente responsabile di tutte le attività svolte nel corso ed inerenti alla presente convenzione. L'Ente gestore solleva il Comune di Assoro da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a persone o a cose che possono verificarsi

nell'attuazione dell'ospitalità di che trattasi.

Art. 13 - Modalità di pagamento

Il pagamento verrà corrisposto dal Comune all'Ente gestore appena espletate le procedure di accreditamento da parte della Prefettura.

Art. 14 – Controlli

Il Comune di Assoro può svolgere in qualsiasi momento, attività di ispezione e controllo circa l'esatto adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione da parte dell'Ente gestore.

Art. 15 - Inadempienze e risoluzione del rapporto contrattuale

Qualora il Comune di Assoro rilevi violazione o irregolarità negli atti amministrativi e nell'osservanza di quanto previsto nella presente convenzione, contesta l'inadempienza all'Ente gestore, assegnando allo stesso un termine di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Il Comune di Assoro se non ritiene adeguate le giustificazioni presentate, richiama per iscritto il rappresentante legale dell'Ente gestore al rispetto del presente atto ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale risoluzione. Per ogni controversia è competente il foro di Enna.

Art. 16 - Elezione domicilio

A tutti gli effetti della presente convenzione, nonché per ogni qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata all'attuazione del programma di cui in oggetto, le parti eleggono domicilio:

- Il Comune di Assoro, via Crisa,280;
- L'Ente gestore: Cooperativa sociale "SOL.MED S.C.S.", con sede operativa in c/da Piritto snc Assoro

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del C.C. che regolano la materia. L'ente gestore e il Comune di Assoro sono tenuti comunque all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, decreti e in genere di tutte le prescrizioni che vengono emanate dalle Pubbliche Autorità.

La presente Convenzione costituita da n.3 fogli e sei pagine viene letta, confermata e sottoscritta dalle parti, di cui si allegano i relativi documenti di riconoscimento.

Il Sindaco (Dott. Antonio Licciardo) _____

Il Responsabile P.O. Settore I "Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali"
Dott.ssa Maria Ruffetto _____

Il Presidente della Cooperativa sociale "SOL.MED S.C.S." sig. _____

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. il legale rappresentante della Cooperativa sociale "SOL.MED S.C.S." - Sig. _____ approva specificamente, mediante separata sottoscrizione, le clausole di cui agli artt.11 e 13 della presente convenzione.

Il Presidente della Cooperativa sociale "SOL.MED S.C.S." sig. _____